

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALLA D.G.R. N. X/7769/2018 E S.M.I. "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI FRAGILI AI SENSI DELLA D.G.R. 116/2013: TERZO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO" – MISURA RESIDENZIALITÀ ASSISTITA.

Tra

L'Agenzia di Tutela della Salute Val Padana (di seguito ATS) con sede legale nel Comune di Mantova in via dei Toscani n°1 codice fiscale 02481970206 partita IVA 02481970206, nella persona del Direttore del Dipartimento per la Programmazione Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Socio sanitarie (PAAPSS) dott.ssa Mara Chiara Martinelli nata a Borgofranco sul Po (MN) il 12/08/1957 domiciliato per la carica presso la sede della ATS, delegato alla firma del Direttore Generale, giusto Decreto n. 1 del 12.01.2018

e

il soggetto gestore FONDAZIONE FRANCO NICOLAI ONLUS (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di VOLTA MANTOVANA in VIA S. MARTINO 80, codice fiscale 81003970209 partita IVA 01564480208, nella persona della Sig.ra ELISABETTA FARAGGI, nato a VOLTA MANTOVANA il 23/03/1954, codice fiscale FRGLBT54C63M125H, in qualità di legale rappresentante.

Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i. ha:

- revisionato il sistema complessivo delle misure ex D.G.R. n. 856/2013 e ex D.G.R. n. 2942/14 volte ad assicurare ai soggetti fragili e alle loro famiglie interventi flessibili e integrati;
- definito la Residenzialità Assistita come misura finalizzata a fornire una risposta assistenziale a persone anziane fragili, con limitazioni parziali delle autonomie, in assenza di una rete di sostegno o con criticità temporanee o persistenti della normale rete di supporto familiare;
- stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l'accesso e la fruizione alla misura;
- stabilito che la ASST di residenza delle persone effettua:
 - la verifica dei requisiti di accesso alla valutazione e la rilevazione di eventuali incompatibilità alla misura;
 - la valutazione multidimensionale delle persone che risultano in possesso dei requisiti di accesso alla misura e l'elaborazione del Progetto individuale;
 - l'assegnazione del voucher ai soggetti beneficiari, sulla base delle condizioni e delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali citati in premessa;
 - il monitoraggio del Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali rivalutazioni del bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.

Premesso altresì che Regione Lombardia con la D.G.R. D.G.R. XI/4773 del 26.05.2021 ha:

- incluso tra le unità di offerta di erogazione della Misura Residenzialità Assistita anche la Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A.) istituita con D.G.R. XI/7776/2018.

Fatto presente che Regione Lombardia con la D.G.R. XI/4773 del 26.05.2021 ha:

- confermato la prosecuzione della *Residenzialità assistita* per l'anno 2021
- rimandato alle ATS il compito di mantenere costante il monitoraggio delle attività e del relativo utilizzo delle risorse economiche, in funzione sia dell'appropriatezza dei servizi resi, sia dell'equilibrio economico.

Premesso inoltre che il soggetto gestore:

per le strutture **ALLOGGI PROTETTI FONDAZIONE FRANCO NICOLAI** – Cod. Struttura/Cudes 327049952

e - Cod. Struttura/Cudes 327050965

sono in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa e ha espresso la disponibilità ad erogare la misura Residenzialità assistita secondo le modalità previste, *mettendo a disposizione*:

Cudes 327049952 n. 14 posti letto

Cudes 327050965 n. 04 posti letto

TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1.

Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.R. X/7769/18 e s.m.i., con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti in Lombardia che in esito alla valutazione risultino beneficiari.

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione delle prestazioni riferibili alla misura "Residenzialità assistita" ed in particolare interventi e prestazioni sociosanitarie rivolte a persone che presentano condizioni di fragilità che necessitano di una soluzione abitativa con caratteristiche di protezione sociosanitaria.

Ai sensi della D.G.R. X/7769/18 e s.m.i., il presente contratto ha valore per l'intero territorio regionale.

Articolo 2.

Obblighi del soggetto gestore

Il Soggetto gestore, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/2018 e s.m.i., si impegna a garantire l'accoglienza della persona e l'erogazione delle prestazioni previste dal Progetto individuale, stendendo il PAI, in accordo con la persona interessata.

In particolare si impegna a:

- a. rispettare tutti gli adempimenti e i requisiti previsti, ivi compresa la capienza massima strutturale consentita per la misura oggetto del presente contratto;
- b. redigere e aggiornare il Piano di Assistenza Individuale (PAI);
- c. erogare le prestazioni previste dalla misura;
- d. approntare e mantenere aggiornato il Fisas del beneficiario, secondo le indicazioni della D.G.R. n. X/7769/2018;
- e. certificare il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato per l'attività, oggetto del presente contratto;
- f. assolvere al debito informativo regionale nei confronti della competente ATS/ASST, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale anche per le rendicontazioni economiche e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate;

- g. trasmettere alla ATS competente per territorio, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura;
- h. non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;
- i. informare la persona beneficiaria di cui all'art. 4 e l'ASST inviante degli eventi che comportano la rivalutazione/sospensione/conclusione del voucher;
- j. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;
- k. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;
- l. comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull'organizzazione.

Articolo 3.

Compiti della ATS

L'ATS si impegna a definire i budget, anche per aree territoriali (Distretti/ASST), destinati all'erogazione della misura, oggetto del presente contratto, al fine di programmare il corretto utilizzo delle risorse economiche.

L'ATS garantisce il governo e il costante monitoraggio del budget per la misura, tenendo conto dell'andamento della domanda, del consumo di risorse nei diversi ambiti territoriali nel corso dell'anno, assicurando, se necessario, azioni di riequilibrio.

L'ATS, anche in base ai bisogni rilevati, ha la possibilità di operare rimodulazioni del budget tra ambiti territoriali/ASST, nel quadro delle regole definite dalla Giunta Regionale per il 2021.

L'ATS è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei dati.

L'ATS, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, provvede al pagamento delle stesse entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.

L'ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza sia sulla presa in carico che sulle prestazioni erogate.

Articolo 4.

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono cittadini residenti in Lombardia, ammessi alla misura secondo i criteri previsti dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i.

La misura si rivolge ad anziani fragili, provenienti prioritariamente dal proprio domicilio, di età di norma pari o superiore ai 65aa, anche con patologie croniche stabilizzate, che si trovano in condizione di difficoltà e/o isolamento per la mancanza di una rete in grado di fornire un adeguato supporto al domicilio e che necessitano di supervisione/care management e di prestazioni sociosanitarie in un ambiente di tipo familiare e/o socializzante.

Articolo 5.

Corrispettivo, modalità e termini di pagamento

L'ATS, a fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, provvede al pagamento degli interventi al soggetto gestore, secondo l'entità e le modalità stabilite dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i.

L'utilizzo del voucher, nel limite massimo del valore assegnato, avviene sulla base del Piano di Assistenza Individuale (PAI) e delle prestazioni effettivamente rese dalla struttura alla persona. Il voucher ha comunque validità erogativa entro e non oltre il 31/12/2021.

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

L'ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Articolo 6.

Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida

Articolo 7.

Durata del contratto

Il presente contratto ha validità per l'anno 2021 a partire dal 1° gennaio. La cessazione anticipata dell'attività da parte del soggetto gestore richiede un preavviso di almeno trenta giorni e comporta l'impegno per lo stesso a garantire la continuità delle prestazioni per il periodo necessario a ricollocare i beneficiari presso altra struttura.

Articolo 8.

Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

Articolo 9.

Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.

Articolo 10

Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la declaratoria di decadenza dell'abilitazione all'esercizio/accreditamento.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

Il Direttore del Dipartimento PAAPSS
della ATS Val Padana
Mara Chiara Martinelli

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
del Soggetto Gestore
Elisabetta Faraggi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa